



Città di Trani
 Medaglia d'Argento al Merito Civile
 PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Copia Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. <u>27</u> del Reg.</p>	<p>Oggetto: Riparto proventi contravvenzionali derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'accertamento di violazioni alle norme del C.d.S. - ex Art.208 D.Lgs 285/1992 e s.m.i.-</p>
<p>Data: <u>13 / 2 / 2014</u></p>	

L'anno Duemilaquattordici, il giorno 13 del mese di febbraio, alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
RISERBATO	Avv. LUIGI NICOLA	SINDACO - PRESIDENTE	x	
DI MARZIO	Dott. GIUSEPPE	ASSESSORE - VICE SINDACO	x	
DE SIMONE	Prof. GIUSEPPE	ASSESSORE	x	
UVA	Dott.ssa ROSA	ASSESSORE	x	
SOTERO	Dott. FABRIZIO	ASSESSORE	x	
SUZZI	Dott. GIULIO	ASSESSORE	x	
CECI	Geom. GIACOMO	ASSESSORE	x	
D'AMORE	Dott. MICHELE	ASSESSORE	x	
NARDO'	Dott. SALVATORE	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

Avv. Donato Susca

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 9 Assessori, ed assenti n. Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco, in qualità di legale rappresentante pro-tempore della Città di Trani, propone l'adozione del seguente provvedimento

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 208 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo del 30.04.1992 n.285, come modificato dalla Legge n. 120/2010, definisce i criteri per l'utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'accertamento di violazioni alle norme del Codice della Strada;
- il quarto comma dell'art. 208 del menzionato Codice della Strada, così come modificato dalla Legge n. 120 del 29 luglio 2010, prevede che i Comuni con atto di giunta determinano annualmente la quota *pari al 50 per cento dei proventi da destinarsi:*
 - a) *in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente;*
 - b) *in misura non inferiore ad un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di Polizia Provinciale e di Polizia Municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art.12;*
 - c) *ad altre finalità connesse al miglioramento della Sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'Ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali i bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica".*
- il comma 5 bis del predetto articolo dispone altresì che: *"La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale."*
- che l'art. 142, ai commi 12-bis, 12-ter, 12-quater testualmente recita:
"12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada

su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater.

Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti."

- ai sensi del comma 16 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, inserito in sede di conversione dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012 (in vigore dal 29 aprile 2012) è stato stabilito che "le Amministrazioni Pubbliche, a partire dal 31 maggio 2014, avranno l'obbligo di rendicontare, per l'anno precedente, dettagliatamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno, non soltanto l'importo dei proventi ripartiti di propria spettanza ex art. 142 del codice della strada, ma anche i tutti i proventi derivanti da violazioni del codice della strada ex art. 208, e le spese effettuate, soggette a specifici vincoli di destinazione";
- **che il summenzionato art. 142 comma 12-bis, non trova applicazione per questo Ente, per effetto del penultimo capoverso, in quanto il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con proprio parere n. 2144 dell'08/05/2013 [che si allega in copia] ha chiarito che per la s.s. 16 l'ANAS è concessionario della strada per conto dello Stato e che pertanto la ripartizione dei proventi tra ente proprietario ed enti da cui dipende l'organo accertatore non si debbano applicare.;**
- l'Art. 40 comma 3 della legge n. 120/2010 di modifica dell'art.208, statuisce che:"Le entrate di cui al comma 2 affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate dal citato comma 2";

- l'art. 393 del Regolamento di esecuzione del codice della strada approvato con il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, prevede che:
"1. Gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'articolo 208 del codice della strada.
2. Per le somme introitate e per le spese effettuate, rispettivamente ai sensi dell'articolo 208, commi 1 e 4, del codice, gli stessi enti dovranno fornire al Ministero dei lavori pubblici il rendiconto finale delle entrate e delle spese.";

VISTA la delibera n.104/2010/REG della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Toscana in data 15 settembre 2010 che ha fornito precise linee guida comportamentali riguardanti le modalità di quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al Codice della Strada e le loro specifiche finalità" in ossequio a quanto stabilito dall'art. 208 del codice della strada, come modificato dalla L. n. 120/2010, soffermandosi soprattutto sulle modalità di utilizzazione di quelle voci che hanno a che vedere con la c.d. produttività del personale;

Atteso che (vedasi delibera Sez. regionale di controllo della Corte dei Conti Toscana n. 104/2010 e n. 961 del 13.10.2010 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Lombardia) sono emerse due possibili alternative: o l'imputazione di tali proventi tra le risorse di cui all'art. 15 comma 5 - CCNL 01/04/99 o tra quelle di cui all'art. 15 - comma 1 lett. k di tale contratto;

Considerato, altresì, che da tali delibere emerge che i principi di prudenza impongono agli enti locali di procedere all'accertamento dell'entrata dei proventi contestualmente alla riscossione dei relativi importi avendo tale entrata una specifica destinazione che presuppone l'incasso: in caso contrario, infatti, è cioè nell'ipotesi di mancata riscossione, il fondo dovrebbe essere alimentato da altre risorse;

Visto l'Art. 40 comma 4 della legge n. 120/2010 di modifica dell'art.208:" La destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo e' determinata dalle amministrazioni a consuntivo, attribuendo carattere di prioritari' ai programmi di spesa gia' avviati o pianificati."

Atteso che è intendimento di questa Amministrazione, stante l'imminente arrivo della stagione primaverile - estiva, far ricorso all'Istituto delle assunzioni a Tempo Determinato, così come disposto dall'art. 208 comma 5 bis del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i., in quanto il numero degli Operatori attualmente in servizio (carente rispetto al numero previsti in pianta organica) non consente di rispondere in maniera adeguata a tutte le richieste d'intervento e/o presidio del territorio.

Ritenuto:

che debba essere esclusa dalla determinazione delle spese di personale da computare ai sensi dell'art. 1 comma 557 (per i comuni con più di 5 mila abitanti) e del comma 1 art. 562 (per i comuni fino a 5 mila abitanti) della legge 296/2006 la spesa per il personale stagionale a progetto finanziato con quote di proventi per violazioni al Codice della Strada (fattispecie prevista dal comma 4-bis dell'art. 208 del d.lgs 285/1992 ora sostituito dal comma 5-bis a seguito della legge 120/2010);

che le spese sostenute per le fattispecie previste da tale comma 5-bis dopo le modifiche apportate dalla legge 120/2010, siano da non computare nella determinazione della spesa di personale prevista dal testo del vigente art. 76, comma 7, legge n. 133/08, così come sostituito dall'art. 14 – comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010, che prevede: «È fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale...» (facendo presente che tale percentuale è stata portata al 50% dall'art. 28 – comma 11/quarter – legge n. 214/2011, di conversione del D.L. n. 201 del 06.12.2011);

Vista le Delibera della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n.274/2013 con la quale viene chiarito che sotto la voce "attrezzature" riportata nel comma 4 lett. b) dell'art. 208 sono ammissibili tutte le spese per incrementare i dispositivi individuali in dotazione al singolo agente e/o ufficiale che presta servizio presso la polizia locale (armi da reparto o individuali, cartucce, prontuari, testi normativi, dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli, apparecchiature informatiche, buffetteria);

RITENUTO, altresì, determinare per l'anno 2014 la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative al Codice della strada in ottemperanza alle norme sopra riportate, per le finalità e nelle percentuali indicate nell'allegato " A " del presente atto deliberativo;

DATO ATTO:

- che per l'esercizio 2014 le entrate dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie a seguito di accertamenti di violazioni di cui al Codice della strada saranno pari ad € 1.000.000,00 di cui € 100.000,00 riconducibili alle violazioni ex. Art. 142 d.lgs. 285/1992 e s.m.i.;
- che la quota del 50% dell'importo sopra indicato da destinarsi alle finalità previste dall'art. 208 del Codice della strada è pari a € 450.000,00;
- che ai sensi del comma 5° dell'art. 208 del vigente C.d.S. (che dà facoltà dell'ente di destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4) si rende necessario destinare ulteriori € . 450.000,00 del restante 50% delle entrate derivanti dalle sanzioni pecuniarie relative a sanzioni del C.d.S. per finanziare i capitoli relativi alle " *Assunzioni O.P.L. a tempo determinato* "
- che la somma di € 100.000,00 sarà destinata alle finalità ex. Art. 142 comma 12-bis d.lgs. 285/1992 e s.m.i.

VISTI, nel loro testo vigente, il D.Lgs. 285/92 e s.m.i., il DPR 495/92, le Leggi 472/99, 388/00 , 165/05 e la Legge n. 120 del 29 luglio 2010;

- il TUEL 267/00 e s.m.i.;
- il Regolamento di Contabilità vigente ;
- lo Statuto comunale;

Dato atto altresì che

- in ordine alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, in atti, espresso dal Dirigente della 2^a Ripartizione, avv. Donato Susca in data 13/02/2014;
- parere favorevole di regolarità finanziaria, in atti, espresso dal Dirigente della 3^a Ripartizione, dott.ssa Grazia Marcucci in data 13/02/2014: "Predisponendo le bozze del bilancio di previsione 2014 riportando le predette disposizioni;

Con voti unanimi, espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Per le su esposte motivazioni:

1. **Di prendere atto** della premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta.
2. **Di quantificare** per l'esercizio 2014 le entrate dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie a seguito di accertamenti di violazioni di cui al Codice della strada pari ad € 1.000.000,00.
3. **destinare** per l'anno 2014 la quota di € 450.000,00, pari al 50% ,alle finalità e per le quote in percentuale a fianco indicate i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazioni accertate dalla Polizia municipale secondo quanto riportato nell'allegato "A" , che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. **di destinare** ai sensi del comma 5° dell'art. 208 del vigente C.d.S. (che dà facoltà dell'ente di destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4) il restante 50% delle somme rinvenienti dai proventi contravvenzionali [€ 450.000,00] alle assunzioni degli operatori di polizia locale a tempo determinato;
5. **di destinare la** somma di € 100.000,00, riconducibili alle violazioni ex. Art. 142 d.lgs. 285/1992 e s.m.i, alle finalità di cui all'Art. 142 comma 12-bis d.lgs. 285/1992 e s.m.i.
6. **Di precisare** che, qualora gli introiti effettivi fossero superiori alla somma prevista ,si provvederà con successivo atto deliberativo alla destinazione di ulteriori somme.
7. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento **al Dirigente del Settore Ragioneria e al Dirigente del Settore Personale, quest'ultimo**, per i provvedimenti inerenti l'esecuzione del presente atto per la parte riferita alle spese del personale;
8. Di trasmettere copia della presente alla Ministero delle Infrastrutture (ex Lavori Pubblici).
9. Di attribuire al presente provvedimento, con ulteriore votazione unanime, gli effetti della immediata esecutività ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/00, attesa la propedeuticità all'approvazione del Bilancio di previsione dell'ente

ALLEGATO " A " Delibera di Giunta n. 27 del 13/09/2014

Proposta di riparto 50% delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie da destinarsi a finalità specifiche - anno 2014 -


Proventi sanzioni anno 2014	Senza vincolo di bilancio %	Art. 142 c.12 ter %	Art. 142 c.12 ter %	Art. 142 c.12 ter %	
	Descrizione	interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali (segnaletica stradale)	potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale	spese relative al personale	
€ 100.000,00	Art. 142 comma 12 ter	33.333,34	33.333,33	33.333,33	
€ 900.000,00	Art. 208 comma 4) 50%	Art. 208 c.4 Lett. a)	Art. 208 c.4 Lett. b)	Art. 208 c.4 Lett. c)	Art. 208 c.4 e c. 5 bis
	Descrizione	Segnaletica	Attrezzature mezzi tecnici	Attrezzature servizi di controllo	Altre Finalità
	€ 450.00,00	25%	39%	36%	
		€112.500,00	€175.500,00	€162.000,00	
	Descrizione				
	Somme vincolate per i seguenti capitoli				
	Interventi di sostituzione ammodernamento, potenziamento e di messa a norma e manutenzione segnaletica stradale di a) proprietà dell'ente.	€ 89.000,00			
	(compresi i dissuasori mobili)	€ 23.500,00			
	b) Manutenzione photored (D.D. 133/2013)		€ 110.032,70		
	b) Spese di accertamento violazioni cds		€ 50.000,00		
	b) Attività di controllo finalizzata (formazione es. tiro a segno)		€ 15.467,30		
	c) Previdenza e Assistenza Personale P.M.			€60.000,00	
	c) Acquisto Mezzi Polizia Locale				€44.000,00
	Progetti di Potenziamento dei servizi di c) controllo finalizzati alla sicurezza urbana e sicurezza stradale				€45.000,00

Attrezzature Polizie Municipale (prontuari, testi normativi, dotazioni obbligatorie e facoltative dei veicoli, apparecchiature informatiche, buffetteria) € 8.000,00

c) Corsi didattici finalizzati alla educazione stradale € 5.000,00

Destinazione del restante 50% dei proventi contravvenzionali art. 208 comma 5

Finalità - assunzioni agenti a tempo determinato € 450.00,00



Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Donato Susca

IL SINDACO

F.to Avv. Luigi Nicola Riserbato

N° 482 reg. public.


IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 19 FEB. 2014 al 6 MAR 2014 per
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 19 FEB. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato Susca

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
 è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 19 FEB. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato Susca

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 19 FEB. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato

Avv. Donato Susca